



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 94 del 16/12/2019

Addì, 16/12/2019

ORDINANZA N° 93 del 16/12/2019

Oggetto: Epifania 2020 - Manifestazione tradizionale "Pavineri"

Il Comandante della Polizia Locale

Premesso che è consuetudine di tutto il litorale di Cavallino Treporti festeggiare il 5 gennaio la tradizione popolare dell'Epifania mediante una serie di manifestazioni che culminano con l'accensione di alcuni falò propiziatori, cd. "Pavineri", sia in luogo pubblico che privato aperto al pubblico o in luoghi ad essi adiacenti;

Considerato che tali manifestazioni, come si è potuto verificare nelle edizioni succedutesi nel corso degli anni, hanno sempre richiamato un gran numero di spettatori e ritenuto pertanto di dover adottare adeguate misure atte ad assicurarne lo svolgimento di tali manifestazioni e contemporaneamente garantire la sicurezza degli spettatori.

Richiamati gli articoli 6 e 7 del Dlgs.285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada), il R.D. 18.6.1931- TULPS e il relativo Regolamento di esecuzione, l'art. 703 del c.p., l'art. 12 del Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Cavallino Treporti;

Visto l'articolo 107 e 109 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267;

ORDINA

L'eventuale accensione di falò il giorno 05.01.2020, nel rispetto della tradizione popolare dell'Epifania,



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730
e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



dovrà essere effettuata seguendo misure e procedure atte ad evitare pregiudizio all'incolumità di persone e cose, in particolare:

- le pire dovranno essere posizionate ad una distanza tale da non compromettere, con le emanazioni gassose conseguenti, la sicurezza della circolazione stradale;
- per la realizzazione dei falò stessi, non dovranno essere utilizzati materiali tossici quali, ad esempio, pneumatici, sostanze chimiche od esplodenti, legname verniciato, materiale sintetico quale teli di nylon o altro materiale inquinante e pericoloso;
- non dovranno essere utilizzati, né collocati all'interno delle pire, artifici pirotecnici;
- nelle immediate adiacenze delle pire, dovrà sempre essere presente personale dotato di idonei mezzi di spegnimento;
- gli spettatori dovranno sempre essere tenuti a distanza di sicurezza anche, se del caso, mediante l'utilizzo di apposita recinzione;
- al termine delle accensioni dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei tizzoni residui mediante materiale e/o sostanza idonea;

La Polizia Locale potrà consentire o vietare il transito pedonale e veicolare, ordinare eventuali deviazioni e quant'altro ritenga necessario per assicurare la realizzazione delle manifestazioni in sicurezza.

I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma di legge.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Dario Tussetto

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,

IL MESSO COMUNALE